

Delibera n° 905

Estratto del processo verbale della seduta del

18 maggio 2017

oggetto:

PSR 2014-2020. BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE SOTTO MISURA 3.2 – SOSTEGNO PER L'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016 della quale si è preso atto con propria deliberazione del 13 gennaio 2017, n. 38 ed, in particolare, il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che al paragrafo 8.2.3.3.2.1. prevede la tipologia di intervento della sottomisura 3.2 "sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno";

Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";

Visto il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4) e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;

Visto, in particolare, l'allegato A del regolamento di attuazione sopra citato, il quale, tra l'altro, individua ERSA quale struttura responsabile e ufficio attuatore per la sottomisura 3.2 "sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" e, quindi, quale soggetto deputato alla predisposizione del relativo bando da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, in conformità all'articolo 5, comma 1, lettera b) del regolamento medesimo;

Visto il bando predisposto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, di cui al decreto n. 145/DIR/PS del 23 dicembre 2016 del Direttore generale;

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 2016, n. 2624 con cui è stato approvato il bando suddetto;

Visto il decreto n. 37/DIR/PS/II del 20 marzo 2017 del Direttore generale dell'ERSA con il quale viene modificato l'art 5 del bando e viene sostituito l'allegato D) al bando medesimo con l'allegato 1) al decreto n. 37/DIR/PS/II;

Vista la propria deliberazione n. 524 del 24 marzo 2017, n. 524 con cui sono state approvate le modifiche di cui al suddetto decreto n. 37/DIR/PS/II del 20/3/2017;

Visto il decreto n. 58/DIR/PS/II del 15 maggio 2017 del Direttore generale dell'ERSA con il quale vengono modificati gli articoli 5 e 17 del bando e vengono sostituiti gli allegati C) e D) al bando medesimo con, rispettivamente, gli allegati 1) e 2) al decreto n. 58/DIR/PS/II;

Considerato che ERSA, sulla base della relativa legge istitutiva (LR 8/2004), non è autorizzata a proporre direttamente atti all'approvazione della Giunta regionale;

Vista l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, come approvata con propria deliberazione dell'1 ottobre 2015, n. 1922, successivamente modificata con deliberazione del 29 dicembre 2015, n. 2666 ed, in particolare, l'articolo 80, il quale al comma 1, lettere a) e h) stabilisce la competenza del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura per tutto quanto attiene l'attuazione del PSR, nonché la sua funzione di supporto necessario per lo svolgimento delle attività dei soggetti coinvolti anche nell'attuazione e nella gestione del Programma medesimo;

Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al bando approvato con propria deliberazione n. 2624/2016, e già modificato con propria deliberazione n. 524/2017, proposte, per la motivazione di cui sopra, dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura;

Vista la legge regionale n. 7/2000;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali;

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di approvare le modifiche al "Bando per l'accesso individuale sottomisura 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con propria deliberazione n. 2624/2016, e già modificato con propria deliberazione n. 524/2017, di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA n. 58/DIR/PS/II di data 15 maggio 2017, riportate ai successivi punti 2, 3, 4 e 5.
2. L'articolo 5 del "Bando per l'accesso individuale sottomisura 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" viene sostituito dal seguente:

"Articolo 5 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono le associazioni di produttori che:
 - a) risultano già costituite alla data di presentazione della domanda di sostegno;

- b) comprendono operatori che aderiscono ai regimi di qualità rientranti nell'ambito delle disposizioni attuative delle operazioni di cui al tipo di intervento 3.1 - adesione ai medesimi regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
 - c) non sono imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo. Qualora il requisito non sia verificabile nei confronti del beneficiario, il requisito medesimo, se accertabile, è valutato nei confronti dei singoli partecipanti all'associazione;
 - d) sono iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
2. Il volume della produzione, relativo al prodotto oggetto dell'attività di informazione o promozione, è realizzato per la maggior parte da associati con sede in Friuli Venezia Giulia.
3. Le associazioni di produttori ammissibili a finanziamento sono:
- a) organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - b) cooperative agricole e loro consorzi;
 - c) consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
 - d) consorzi di tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
 - e) gruppi di produttori indicati all'articolo 95 del regolamento (UE) 1308/2013 compresi quelli definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 1151/2012;
 - f) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
 - g) reti di impresa costituite ai sensi della L. 33/2009 o della L.r. 4/2003;
 - h) gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o altre forme associate dotate di personalità giuridica. Nel caso di raggruppamenti temporanei ATI/ATS o altre forme associative:
 - la durata del raggruppamento è pari, almeno, a cinque anni successivi all'ultimo pagamento a saldo;
 - la domanda di sostegno è presentata dal mandatario in nome e per conto dei soggetti partecipanti. I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono conferire, unitamente alla costituzione del raggruppamento, mandato collettivo speciale con rappresentanza a tale soggetto. Il mandatario rappresenta i componenti in forza ad una scrittura privata autenticata o altro atto pubblico.
4. I requisiti di cui ai commi precedenti sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.
5. Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali non sono ammissibili a finanziamento.”.

3. L'articolo 17 del “Bando per l'accesso individuale sottomisura 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” viene sostituito dal seguente:

“Articolo 17 - Documentazione da allegare alle domande di sostegno

- 1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
 - a. piano di informazione e promozione di cui all'art. 6, da allegare a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
 - b. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
 - c. la documentazione di cui all'allegato D.
 - 2. Alla domanda di sostegno cartacea è allegata la medesima documentazione di cui al comma 1.”.
4. L'allegato C al “Bando per l'accesso individuale sottomisura 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo alla sottomisura 3.2 del PSR 2014-2020”, viene sostituito con l'Allegato 1) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

5. L'allegato D al "Bando per l'accesso individuale sottomisura 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo alla sottomisura 3.2 del PSR 2014-2020" viene sostituito con l'Allegato 2) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE